

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

CORONAVIRUS: VIAGGI VERSO L'UNIONE. IL CONSIGLIO EUROPEO CHIUDE TEMPORANEAMENTE LE FRONTIERE ESTERNE

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 17 marzo 2020, il Consiglio Europeo ha tenuto una videoconferenza al fine di stabilire le prossime azioni per limitare ulteriormente la diffusione del *coronavirus* in Europa. Oltre ad approvare gli Orientamenti della Commissione in materia di gestione delle frontiere e tutela dei servizi essenziali¹ ed il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 sull'esportazione dei dispositivi di protezione individuale², il Consiglio ha accolto la proposta della Commissione di chiudere temporaneamente le frontiere esterne dell'Europa³.

La *ratio* delle nuove misure, che si applicheranno per 30 giorni salve ulteriori proroghe, risiede nel fatto che, attualmente, l'Unione è diventata il nuovo epicentro della pandemia di *coronavirus*⁴. **Alla luce di ciò, le singole misure attuate dai Governi nazionali non sono in grado, di per sé sole, di arginare il fenomeno, e dunque si rende necessario un approccio onnicomprensivo.** Le restrizioni approvate dal Consiglio, pertanto, mirano a ridurre drasticamente i flussi di persone in ingresso alle frontiere esterne dell'Unione, rallentando così la trasmissione del *virus* negli Stati Membri e scoraggiando i cittadini europei e non che soggiornano nella cosiddetta "zona UE+"⁵ dall'intraprendere viaggi.

La restrizione si applicherà a tutti gli spostamenti non essenziali da Paesi terzi verso la "zona UE+", garantendo così minori oneri a carico dei servizi sanitari nazionali, al momento sotto forte pressione. Vi sono, tuttavia, delle categorie di soggetti esentati.

¹ Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, GUUE C 86I del 16.03.2020. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

² Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione, GUUE L 77I del 15.03.2020. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ Com. Comm. COM/2020/115 final del 16.03.2020, *COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE*.

⁴ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁵ Secondo quanto stabilito dalla Commissione, la "zona UE+" dovrebbe includere tutti gli Stati Membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania), i quattro Stati associati Schengen (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora decidano di allinearsi.

In primo luogo, tutti i cittadini dell'Unione, inclusi quelli britannici, e i cittadini degli Stati associati Schengen ed i loro familiari che **rientrano a casa**.

In secondo luogo, **sono esentati i soggiornanti di lungo periodo** ai sensi della Direttiva 2003/109/CE⁶ **nonché le persone il cui diritto di soggiorno deriva da altre direttive europee o dal diritto nazionale, oppure che sono in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata**.

Infine, **saranno esentati tutti coloro che svolgono funzioni essenziali quali, tra gli altri, gli operatori sanitari, il personale dei trasporti di merci, i diplomatici e i soggetti che necessitano di protezione internazionale**.

19 marzo 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

⁶ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, GUUE L 16 del 23.01.2004. L'articolo 2 della Direttiva, intitolato "Definizioni", alla lettera b) dispone: "... Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b) "soggiornante di lungo periodo", il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7..."

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com